ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione n. 140

Oggetto: protocollo d'intesa tra INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e il proseguimento delle attività del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" di cui alla determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 29 LUG. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

40

[redacted]

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, ai sensi del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

Vista la determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017 con la quale è stato adottato lo schema di protocollo d'intesa tra INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri";

Preso atto che il protocollo è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti perfezionandosi in data 1° agosto 2017 con durata triennale;

Preso atto che a seguito della sottoscrizione del protocollo è stato istituito nell'ambito della Direzione regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione Provinciale di Chieti, il "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" che ha consentito di coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio, di concessione di prestiti e di aggiornamento delle posizioni assicurative del personale militare appartenente all'Arma, secondo quanto espressamente stabilito nel protocollo;

Atteso che i rappresentanti dell'Arma hanno richiesto alla Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS la prosecuzione e l'estensione delle attività del protocollo in oggetto;

Tenuto conto dei positivi risultati conseguiti dal "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" nell'ambito della collaborazione che ha consentito, in virtù dei due moduli organizzativi in cui è articolato "Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali - Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri" e "Polo Gestione Posizione assicurativa Arma dei Carabinieri", un aumento positivo delle prestazioni erogate riferite ai trattamenti pensionistici liquidati, ai trattamenti di fine servizio ed ai prodotti del credito;

Atteso che la gestione delle attività già di competenza del Polo proseguirà con le modalità ormai consolidate a seguito del protocollo sottoscritto dalle Parti nel 2017;

Preso atto che il protocollo prevede che, dal 1° agosto 2020, le attività già di competenza del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" saranno svolte con riferimento anche al personale civile in servizio presso la medesima Arma, unitamente alla gestione del transito del personale militare dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, con particolare riferimento al pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale interessato;

Preso atto che continuerà ad essere operativo il Comitato Tecnico paritetico, per la partecipazione alle riunioni del quale non è previsto alcun compenso, con il compito di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli

[redacted]

impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni;

Preso atto che per il protocollo è prevista una durata di tre anni, decorrenti dal 1° agosto 2020, e che può essere rinnovato una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto, entro i tre mesi precedenti alla scadenza;

Preso atto che le Parti, per lo svolgimento di quanto previsto nel protocollo, si adegueranno al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE"*; al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101/2018, al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"* e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione, il protocollo d'intesa tra INPS e l'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e il proseguimento delle attività del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" di cui alla determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017.

Il presente protocollo sarà sottoscritto dal Presidente dell'Istituto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente, Prof. Pasquale TRIDICO,

e

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, codice fiscale 80236190585, rappresentato dal Comandante Generale, Gen. C. A. Giovanni NISTRI.

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS);

RILEVATO che l'Arma dei Carabinieri è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al Fondo di previdenza dei dipendenti statali (Enpas) per i trattamenti di fine servizio;

RILEVATO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1°gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma I, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;

RILEVATO che l'Arma dei Carabinieri ha già da tempo operato la scelta di centralizzare la gestione amministrativa di tutto il proprio personale presso il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, con sede a Chieti;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE*";

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

VISTO l'art.1, comma 2, della legge n. 88/89, secondo cui l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente

[redacted]

la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

VISTO il Protocollo di Intesa adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale del 20 luglio 2017 n. 121, sottoscritto in data 1 agosto 2017 tra l'I.N.P.S. e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha consentito di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, secondo quanto espressamente stabilito e, in particolare, il contenuto dell'art. 9 che sancisce una durata di tre anni dello stesso scaturenti dalla data di sottoscrizione;

VISTO che i servizi previsti nel Protocollo di cui sopra sono rimasti operativi dalla scadenza dello stesso fino alla entrata in vigore del presente testo negoziale;

VISTA l'operatività, nell'ambito della Direzione Regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti, del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", con le modalità di cui alla circolare n. 131 del 19 settembre 2017 dell'INPS;

CONCORDANO

sul proseguimento delle attività presso il Polo Nazionale anzidetto regolando e coordinando le attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, con l'estensione delle suddette attività anche al personale civile in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

ARTICOLO 1
Ambito della collaborazione

1. L'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono proseguire il rapporto di collaborazione istituzionale, avviato con il Protocollo del 1° agosto 2017, finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dal personale militare della Difesa in servizio nell'Arma e da collocare in pensione attraverso le modalità esecutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.

2. Dal 1° agosto 2020 le attività già di competenza del Polo saranno svolte con riferimento anche al personale civile in servizio presso l'Arma dei Carabinieri. Lo stesso Polo, inoltre, si occuperà della gestione del transito del personale dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, con particolare riferimento al pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale interessato.

3. Finalità del Protocollo è la ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e liquidazione dei trattamenti di fine servizio del personale militare e dei trattamenti di fine rapporto, per il personale civile in regime di TFR, nonché dei riscatti ai fini TFS ed ai fini TFR, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti, garantendo, al contempo, un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione.

[redacted]

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Per la realizzazione di quanto sopra, continua ad operare, presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, lo specifico Polo a valenza nazionale, denominato "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", la cui gestione è affidata al Direttore Provinciale INPS di Chieti protempore, articolato in due moduli organizzativi denominati "Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali - Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri" e "Polo Gestione Posizione assicurativa Arma dei Carabinieri".

ARTICOLO 3

Gestione posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche e previdenziali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo prosegue nella gestione degli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri secondo le competenze di seguito specificate:
   a) gestione, in collaborazione con il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati dell'Arma dei Carabinieri;
   b) definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
   c) definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, ricongiunzione, computo, prosecuzione volontaria, accredito figurativo per servizio militare ecc.);
   d) definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), e del trattamento di fine rapporto (per il personale civile in regime di TFR) sia in unica soluzione che ratealmente e delle richieste di quantificazione TFS/TFR relative alle suddette pratiche, finalizzate alla cessione ordinaria di cui al d.P.R. n. 180/50 e all'Anticipo finanziario di cui all'art. 23 del DL n.4/2019, convertito con modificazione dalla legge 26/2019 (in relazione al personale civile);
   e) definizione dei riscatti ai fini TFS.

2. A partire dalla data del 1° agosto 2020, il Polo svolge le attività elencate alle precedenti lettere anche per il personale civile in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, sempre che a tale data non risulti aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche o per il quale non risulti ancora inviata da parte del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio o la documentazione per la liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale in detto regime o domanda di riscatto ai fini del TFR.

Analogamente a quanto stabilito per il personale militare appartenente all'Arma nel precedente Protocollo, la successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla sede di residenza del pensionato.

A partire dalla data del 1° agosto 2020, il Polo gestisce il pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale che transita dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva.

[redacted]

ARTICOLO 4

Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo prosegue nella gestione delle richieste di prestazioni creditizie degli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri relative a piccoli prestiti e prestiti pluriennali secondo le competenze di seguito specificate:

   a) erogazione delle prestazioni creditizie presentate relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali;
   b) gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.

2. Dalla data del 1° agosto 2020, la competenza del Polo si estende alla gestione delle medesime richieste di prestazioni creditizie del personale civile in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, per le quali non sia già stata presentata domanda all'INPS.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS conferma l'impegno alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Arma dei Carabinieri".

2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri conferma l'impegno, attraverso il Centro Nazionale Amministrativo, ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza e a trasmettere quanto necessario per la gestione delle istruttorie di pensione, la liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (per il personale civile in regime di TFR) e delle relative richieste di quantificazione TFS/TFR (come specificato nell'art. 3,lettera d),del presente Protocollo) e l'istruttoria dei riscatti TFS, secondo le modalità che verranno comunicate dall'istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.

3. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri conferma l'impegno ad aggiornare progressivamente il piano di consolidamento delle posizioni assicurative, in modalità anche massive, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.

4. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il suddetto Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene confermata l'operatività del Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.

2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore Regionale INPS Abruzzo, dal Comandante del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri e da due rappresentanti di ciascuna amministrazione con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.

[redacted]

3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.

4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC agli indirizzi già utilizzati dalle Parti.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

4. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.

5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.

6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la loro diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

8. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra

[redacted]

le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. *"data breach"* al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il Provvedimento del Garante 30 luglio 2019 n. 157.

10. I trattamenti effettuati per effetto del presente Protocollo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8
Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 9
Ricorsi amministrativi e riesame dei provvedimenti

1. La gestione dei ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni di competenza del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", di cui all'art. 3, è assicurata dalla Sede Provinciale di Chieti e dalla Direzione Regionale INPS Abruzzo, con le consuete modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.

2. Il "Polo nazionale Arma dei Carabinieri" assicura altresì l'istruttoria delle richieste di riesame relative alle prestazioni creditizie, di cui all'art. 4, che sono decise dal Direttore della Sede Regionale INPS Abruzzo."

ARTICOLO 10
Durata dell'accordo

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2020 e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

2. Il presente protocollo può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto, entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

Il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prof. Pasquale TRIDICO)

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri (Gen. C. A. Giovanni NISTRI)

[redacted]